

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 7 aprile 2008

Circolare informativa n° 27/2008

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

“Urgentissimo”

“Importante”

LEASSUNZIONI AGEVOLATE **OBBLIGO DI PROCEDURA DURC**

In riferimento alla nostra circolare N. 22/2007, ritenevamo opportuno informarVi che, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, ha rilasciato le istruzioni sulle regole relative alla richiesta di Durc.

Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) condiziona la possibilità dei datori di lavoro operanti in tutti i settori economici ad accedere ai benefici normativi e contributivi, previsti in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per ogni assunzione con caratteristiche di natura agevolata (legge 407/90 -Contratto di inserimento- Mobilità) sarà necessario richiedere idoneo Durc al quale sarà subordinata la fruizione dei benefici di cui sopra unicamente laddove ci sia regolarità da parte di tutti gli Enti con i quali l'azienda interagisce.

Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva costituirà essenziale requisito per la concessione di agevolazioni quali lo sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, di disoccupati da oltre 24 mesi, di personale in sostituzione di lavoratrici in maternità, di lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Il possesso del Durc è necessario per i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'Ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina Comunitaria.

E' confermato il termine di trenta giorni per l'emissione del documento, con l'eventuale silenzio-assenso nel caso di mancata istruzione del Durc nei termini.

La novità è il termine di regolarizzazione (pari al massimo a 15 giorni) a seguito di quello che il Ministero chiama "preavviso di accertamento negativo".

Il Ministero, oltre a chiarire che si tratta di "*sospensione*" e non di "*interruzione*" del termine di 30 giorni per il rilascio del documento, evidenzia come esistano due tipi di irregolarità:

- nel caso di differenza fra "*il dovuto e il versato*" pari a meno di 100,00 euro o "*inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione*" la regolarità viene dichiarata, fermo restando un obbligo di pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni. (Partecipazione a Gare di Appalto)

- nel caso la differenza sia superiore ai limiti indicati, o il Durc non venga richiesto ai fini della partecipazione a gare d'appalto, gli Enti devono invitare l'interessato a regolarizzare la posizione entro il termine massimo di 15 giorni.

Ritenevamo doveroso rappresentarVi, l'assoluta necessità del mantenimento costante della ritualità dei pagamenti di natura previdenziale onde evitare che eventuali assunzioni agevolate possano non essere foriere delle giuste provvidente previste in materia.

Oltremodo importante sarà il mantenimento nel tempo di tale requisito, tempo inteso quale durata totale dell'agevolazione (es. legge 407/90 mesi 36).

Vi saremmo grati ed in occasione della trasmissione delle notizie utili per un'eventuale assunzione agevolata, ci rimettete la acclusa autocertificazione in ragione della necessità per la scrivente Struttura, di convalidare la richiesta di DURC finalizzato.

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso